

# Più appeal all' impresa sociale

PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI

Il pacchetto fiscale del dlgs 95/2018, correttivo della riforma. Atteso ora il via libera Ue Detassate le riserve. Detrazioni su investimenti lunghi Per le imprese sociali, le somme accantonate a riserva, destinate allo svolgimento delle attività statutarie, sono escluse da tassazione, alla stessa stregua delle imposte dovute sulle variazioni fiscali sempreché si generi, in tal caso, un utile o un maggior utile da destinare a incremento patrimoniale. Questo ciò che emerge dalla lettura del dlgs 95/2018, recante le disposizioni integrative e correttive del dlgs 112/2017 sulla riforma dell' impresa sociale, entrate in vigore lo scorso 11 agosto, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 185. del 10/8/2018. È noto, infatti, che la disciplina previgente era contenuta nel dlgs 155/2006 che risulta oggi abrogato e totalmente sostituito dal citato dlgs 112/2017, ulteriormente modificato con il più recente dlgs 95/2018.



112/2017, ulteriormente modificato con il più recente dlgs 95/2018. Dal punto di vista prettamente tributario, si ricorda che i redditi delle imprese sociali sono determinati in ossequio alle diverse tipologie di enti, tenendo conto delle agevolazioni introdotte dall' art. 18 del dlgs 112/2017. Preliminarmente, si evidenzia che non concorrono alla formazione del reddito tassabile delle imprese sociali, le somme accantonate a riserva destinate all' esercizio delle attività statutarie, ai sensi dei commi 1 e 2, dell' art. 3, dlgs 112/2017 e le imposte riferibili alle variazioni fiscali, sempreché si generi un utile da destinare a incremento del patrimonio sociale; è la relazione al decreto correttivo che giustifica quest' ultima previsione evidenziando che «l' importo dovuto a titolo di Ires in seguito a variazioni fiscali possa essere, a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione e oggetto di ripresa in aumento». Si evidenzia ulteriormente che l' utilizzo delle riserve a copertura delle eventuali perdite emergenti è legittimo e non comporta la perdita del beneficio indicato per la detassazione delle somme di utili accantonate, purché non si proceda alla

distribuzione dei successivi utili fino alla totale reintegrazione delle riserve utilizzate. In aggiunta, la detta detassazione si rende possibile con riferimento agli utili destinati alle finalità che derivano dallo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale ma che devono restare limitate e, quindi, risultare inferiori alla soglia del 30% dei ricavi complessivi, ai sensi del comma 3, dell' art. 2, dlgs 112/2017. Dalla nuova formulazione resta imponibile, quindi tassata, qualsiasi forma, diretta e/o indiretta di distribuzione degli utili, compresa la destinazione ad aumento gratuito di capitale, di cui al comma 3, dell' art. 3, dlgs 112/2017 che, in prima battuta era rimasta esclusa. Sul tema delle misure destinate al potenziamento e al rafforzamento patrimoniale di questa particolare figura di soggetto giuridico, si evidenzia l' introduzione, con la nuova formulazione del comma 3, dell' art. 18, dlgs 112/2017, di una detrazione Irpef del 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, anche cooperative; l' agevolazione resta condizionata al fatto che tale investimento sia successivo all' entrata in vigore del dlgs 112/2017 ovvero dal 20/07/2017 (giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 19/7/2017 n. 167) e che l' ente sia in possesso della detta qualifica da non più di cinque anni (in precedenza erano previsti trentasei mesi). L' investimento non può risultare superiore, in ciascun periodo d' imposta, a un milione di euro e deve essere mantenuto nell' ente per almeno cinque anni, con la conseguenza che l' eventuale cessione, anche parziale, dell' investimento prima del decorso del periodo vincolativo, comporta la decadenza dell' agevolazione e, quindi, la restituzione di quanto portato in detrazione, con l' aggravio degli interessi legali. L' ammontare non detraibile nel periodo d' imposta di riferimento può essere riportato in avanti, quindi in detrazione nei periodi successivi, ma non oltre il terzo. Il comma 4, del citato art. 18, dlgs 112/2017, come modificato dal dlgs 95/2018 in commento, prevede una speculare detrazione, ma in tal caso destinata ai soggetti Ires, sebbene sempre per investimenti nel capitale sociale dell' impresa sociale. Anche in tal caso si tratta di una deduzione dal reddito pari al 30% della somma investita dalla data del 20/7/2017, ovvero immediatamente dopo l' entrata in vigore del dlgs 112/2017, nel capitale di una o più società, incluse le società cooperative, che siano in possesso della qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni e sempre che l' investimento, in tal caso fino all' importo massimo di 1.800.000,00 euro, sia mantenuto in pancia all' ente per almeno cinque anni. Come per i soggetti Irpef, l' eventuale cessione, anche parziale, dell' investimento prima del decorso del quinquennio comporta la decadenza del beneficio e il recupero dell' importo dedotto, con addebito degli interessi legali sull' imposta non versata per effetto dell' applicazione di detta detrazione. Il novellato comma 5, dell' art. 18, peraltro, prevede che le disposizioni appena indicate, di cui ai precedenti commi 3 e 4, si applichino anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi tipo destinati a favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. La misura anzidetta non si rende applicabile, invece, alle imprese sociali costituite nella forma di associazione, tenuto conto della maggiore facilità con cui questi ultimi enti possono trasformarsi in una forma societaria, acquisendo un capitale di rischio e usufruendo delle agevolazioni, di cui al dlgs 112/2017. Con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità

attuative delle nuove detrazioni e deduzioni, ma le disposizioni fiscali agevolate, appena indicate, restano subordinate al via libera della Commissione europea, su richiesta del ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell' art. 108 del Tfeue (Trattato sul funzionamento dell' Unione europea) per il contrasto agli aiuti di Stato. Stante la peculiarità delle **imprese** sociali, il legislatore ha previsto che alle stesse non si applichino parametri e studi di settore, nonché i futuri indici sintetici di affidabilità (Isa) e la disciplina sulle società non operative (di comodo) e quelle in perdita sistemica (o sistematica). Infine, in caso di violazione delle disposizioni indicate, con particolare a quelle contenute nell' art. 18, dlgs 112/2017, oltre alla decadenza delle agevolazioni tributarie indicate, si rendono applicabili quelle concernenti la gestione commissariale, di cui all' art. 2545-sexiesdecies c.c., come previsto dall' introdotto comma 8-ter, all' art. 18, dlgs 112/2017. © Riproduzione riservata.